

## **Ammortizzatori sociali - nuove indicazioni dell'Inps**

### **Argomento**

L'Inps, con la **Circolare 1° febbraio 2022, n. 18** ha illustrato le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, riordinando le linee di indirizzo complessive.

### **Novità**

Con il **Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282** l'Istituto chiarisce gli aspetti relativi al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022, fornendo le indicazioni operative.

### **Riferimenti**

- **Inps, Circolare n. 58 del 20 aprile 2009**
- **D. Lgs n. 148/2015**
- **Art. 1 c. 194, Legge 30 dicembre 2021, n. 234**
- **D.L. 27 gennaio 2022, n. 4**
- **Inps, Circolare 1° febbraio 2022, n. 18**
- **Inps, Circolare n. 26 del 16 febbraio 2022**
- **Inps, Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282.**

### **Premessa**

**La normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stata recentemente oggetto di riordino a opera della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022),** come integrata dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. L'Inps, con la Circolare 1° febbraio 2022, n. 18 ne ha illustrato le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, riordinando le linee di indirizzo complessive. Ora, con il Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282 l'Istituto chiarisce gli aspetti relativi al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022, fornendo le indicazioni operative. Nel messaggio sono indicati anche gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno di integrazione salariale relativi al 2022, le istruzioni per la loro gestione e i criteri di computo dei limiti temporali per l'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale (Fis). Sono illustrate, infine, le disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale.

### **Importi massimi dei trattamenti relativi all'anno 2022**

Al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, l'art. 1, c. 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il c. 5 dell'art. 3 del D. Lgs n. 148/2015, il comma 5-bis, stabilisce che detti trattamenti:

- **sono decorrenti dal 1° gennaio 2022 - come affermato nella Circolare Inps n. 18/2022, i principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e oggetto**

**di riordino producono effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifiche non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.**

- il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Con la Circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, l'Inps ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell'importo massimo del trattamento di integrazione. Con la Circolare n. 18/2022, l'Inps aveva ulteriormente chiarito che le novità introdotte producono effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022.

#### **Focus:**

*Ora, l'Inps in accordo con il Ministero del Lavoro, precisa che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (Fis), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla Circolare n. 26 del 2022. La stessa modalità di calcolo è applicata anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli art. 26 e 40 del D. Lgs n. 148 del 2015, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.*

#### **Istruzioni operative**

#### **Criteri di computo dei limiti temporali per l'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (Fis).**

Il comma 3-bis dell'art. 29 del D. Lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, c. 207, lett. c), della legge di Bilancio 2022, prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal Fis per le seguenti durate massime:

<b>Durate massime</b>	<b>Dimensione aziendale</b>
13 settimane in un biennio mobile	Datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
26 settimane in un biennio mobile	Datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Per quanto riguarda il criterio di computo dei suddetti limiti temporali - considerato che al Fis si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (Cigo), ove compatibili - l'Inps precisa che i limiti massimi come sopra individuati possono essere calcolati avuto riguardo:

- non a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro;
- e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell'orario contrattuale previsto in azienda.

L'Istituto fa sapere che i nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruita, che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nel cruscotto aziendale.

L'Inps ricorda che:

- resta confermata la durata massima complessiva dei trattamenti,
- i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive.

#### **Informazione e consultazione sindacale**

L'articolo 14 del D. Lgs n. 148/2015 prevede che, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o alla rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

- le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
- l'entità e la durata prevedibile e
- il numero dei lavoratori interessati.

***L'Istituto conferma che, ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni e le riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.***

#### **Licenziamenti individuali o plurimi per gmo**

Sono pervenute all'Inps richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.

***Al riguardo, chiarisce l'Istituto, ferma restando la legittimità dei provvedimenti adottati, si conferma detta facoltà.***